INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Piemonte

EURES

REGIONE PIEMONTE

# I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE
## Sistema europeo di scambio dei dati e modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di disoccupazione

Dal 1° maggio 2010 sono applicabili i nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

**Scambio elettronico dei dati**

In base alle disposizioni della nuova regolamentazione, gli scambi di dati non devono più avvenire attraverso l'invio di formulari cartacei predisposti dalla Commissione amministrativa, compilati manualmente o in forma automatizzata, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs) trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.
I documenti elettronici strutturati o SEDs, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall'istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso "punti di accesso" centralizzati ("Access Point") che svolgono funzioni di:
- punto di contatto elettronico;
- inoltro automatico in base all'indirizzo;
- inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici .

Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle Istituzioni degli Stati membri è stato previsto **un periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010- 30 aprile 2012**).
Durante il periodo transitorio i dati necessari per l'applicazione della normativa comunitaria potranno essere scambiati tra le Istituzioni sia per via elettronica che con formulari cartacei.

Infatti, l'attuazione del sistema EESSI di scambio elettronico da parte dei singoli Stati membri potrà avvenire in maniera graduale e flessibile, settore per settore, non appena i "punti d'accesso" nazionali vengano abilitati all'EESSI.
Essere "EESSI abilitato" significa che in quel settore di sicurezza sociale l' "Access Point" può ricevere e inviare tutti i messaggi in via telematica agli "Access Point" degli altri Stati membri.

Nel corso del periodo transitorio, le autorità di ciascuno Stato - per l'Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute - dovranno comunicare formalmente alla Commissione - relativamente a ciascun settore di sicurezza sociale - la data dalla quale il "punto di accesso" sarà pronto ad avviare lo scambio telematico delle informazioni ossia a ricevere e trasmettere informazioni per via telematica attraverso i SEDs, avvalendosi del sistema europeo EESSI e della rete europea sTESTA.

Dal 1° maggio 2010 fino alla data della suindicata comunicazione, le istituzioni potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari automatizzati attuali.

In assenza di procedure automatizzate nazionali, i formulari cartacei di collegamento attualmente in uso saranno sostituiti dai cosiddetti "**Paper SEDs**", formulari destinati ad un utilizzo temporaneo durante il periodo transitorio.
In tale periodo i principi guida devono essere la collaborazione tra le istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. Soprattutto, è di primaria importanza garantire una transizione che non danneggi i cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito della nuova normativa.
In particolare, durante il periodo transitorio è stato raccomandato alle istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le istituzioni dovranno relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

## Le nuove disposizioni in materia di disoccupazione

Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell'Unione europea, a tale scopo esse prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri (considerando n. 32 del regolamento n. 883/2004).

Anche in base alla nuova regolamentazione il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego (articolo 64 del regolamento di base sull'esportabilità delle prestazioni).

Con i nuovi regolamenti per le persone in stato di disoccupazione che si recano in un altro Stato membro in cerca di lavoro sono state introdotte modifiche migliorative. Infatti, **le prestazioni sono pagate direttamente dall'istituzione competente**, fermo restando gli obblighi per l'interessato di sottoporsi ai controlli previsti, inoltre, sono previste, misure che facilitano il ricollocamento al lavoro del disoccupato.

L'articolo 64 del regolamento 883/2004, dispone che, in presenza di determinate condizioni ed entro precisi limiti "*la persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro*".

La nuova regolamentazione prevede nei casi in cui le istituzioni debbano rilasciare agli interessati una certificazione appositi formulari denominati anche "documenti portatili".

In materia di disoccupazione sono stati previsti tre documenti portatili contraddistinti rispettivamente dalle sigle U1, U2,U3. I documenti portatili U1 e U2 sono di competenza dell'INPS, mentre il documento portatile U3 è di competenza dei Centri per l'impiego.

**Documento portatile U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione)**

L'articolo 54 del regolamento n. 987/2009 precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall'articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall'articolo 12 del regolamento n. 883/2004. La seconda frase dell'articolo 54 prevede, inoltre, che: *"fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione".* Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all'istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri, il cd. documento portatile U1.

Il formulario U1, rappresenta l'unico documento utile che l'interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato.

**Documento portatile U2 (Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione)**

L'articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64 del regolamento n. 883/2004, disciplinando gli adempimenti cui è tenuta la persona disoccupata, che si reca in un altro Stato membro diverso da quello competente, le istituzioni e gli uffici del lavoro.

In particolare, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informare l'istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.

L'istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l'attestazione richiesta utilizzando il documento portatile U2. Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti:

a) il periodo concesso (vedi l'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

b) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;

c) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

**Documento portatile U3 (Circostanze che possono modificare il diritto a prestazioni di disoccupazione)**

Il citato articolo 55 del regolamento n. 987/2009 prevede, inoltre, al paragrafo 4, che l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta ad informare l'istituzione competente, con il PAPER SED U010, e la persona interessata, con il formulario U3, dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.

In particolare, è denominato U3 il documento portatile con il quale l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all'interessato il mutamento delle condizioni che può portare l'istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l'interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l'istituzione che eroga le prestazioni.

Pertanto, nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, spetta all'Agenzia per l'impiego informare del mutamento delle condizioni, ossia del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER SED U010 e l'interessato con l'U3. L'istituzione estera che eroga la prestazione di disoccupazione può decidere di sospendere la prestazione.

**Adempimenti dei Centri per l'impiego e delle Sedi INPS**

a) Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione

In presenza di lavoratori comunitari disoccupati venuti in Italia in cerca di occupazione, **il Centro per l'impiego è tenuto**:

- a rivolgersi, nel caso in cui la persona disoccupata non presenti il documento portatile U2 che attesta la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, all'istituzione estera che eroga le prestazioni medesime (PAPER SED U007) per ottenere le informazioni necessarie ( PAPER SED U008);

- a trasmettere senza indugio all'istituzione competente le informazioni relative alla data d'iscrizione presso il centro per l'impiego e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);

- a informare (PAPER SED U010), l'istituzione competente e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;

- a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell'istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è ancora iscritta presso il centro per l'impiego e se rispetta le procedure di controllo predisposte.

b) Lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione

Come già evidenziato, il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione, prima della partenza deve informare la Sede INPS competente e richiedere il documento portatile U2, iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2. Inoltre, la persona disoccupata prima della partenza deve essere stata iscritta come persona in cerca di lavoro presso gli uffici del lavoro italiani.

Per quanto riguarda la durata dell'iscrizione presso tali uffici, l'articolo 64, paragrafo 1.a del regolamento 883/2004 prevede che la persona disoccupata prima della partenza sia rimasta a disposizione dei locali uffici del lavoro per almeno quattro settimane.

In tale ipotesi, **il Centro per l'impiego**, sarà tenuto ad effettuare esclusivamente gli adempimenti relativi all'iscrizione del disoccupato come persona in cerca di lavoro.

Peraltro, **la sede INPS** è tenuta a rilasciare il documento portatile U2 e, a richiesta dell'interessato, il documento portatile U1 relativo ai periodi di assicurazione.

**L'ufficio del lavoro o l'istituzione dello Stato estero** deve:

- trasmettere senza indugio all'INPS le informazioni relative alla data d'iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);

- informare l'INPS (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.

L'INPS che eroga la prestazione di disoccupazione valuterà i fatti e, se del caso, assumerà le decisioni in merito alla sospensione della prestazione.

Infine, in attesa che sia pubblicata dai competenti organismi comunitari la versione definitiva dei PAPER SEDs in lingua italiana, al fine di agevolare gli adempimenti degli operatori dei Centri per l'impiego, si allega una versione provvisoria del PAPER SED U009.